



Rifer. a nota n. del AI CAPI DELLE FILIALI CON
COMPITI DI VIGILANZA

Classificazione VII 2 8 Per conoscenza:
AI CAPI DEI SERVIZI DIPARTIMENTO VIG

Oggetto Applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Indicazioni in tema di rapporti con la clientela. Trasmissione comunicazione.

La disciplina prudenziale applicabile alle banche – contenuta nell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) – prevede che ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori i debitori siano classificati come deteriorati (*Default*) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un'*obbligazione rilevante (past due)*;
- b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (*unlikeliness to pay*).

La definizione è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea: le Linee Guida EBA sull'applicazione della definizione di *Default* (EBA/GL/2016/07) e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni in arretrato.

Per il nostro Paese queste regole, a cui le banche dovranno conformarsi entro il 1° gennaio 2021, introducono criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto alla vigente normativa nazionale. È noto che le nuove regole sono il risultato di un compromesso tra le esigenze di Paesi, come il nostro, e quelle di altri, in cui la definizione per la classificazione a credito deteriorato è più stringente di quella che entrerà in vigore dal gennaio del 2021.

Alcune informazioni disponibili su internet o riportate da organi di stampa configurano un quadro poco chiaro sulla portata delle modifiche alla definizione di *Default* dal punto di vista della clientela. Si forniscono pertanto alcuni chiarimenti.

In tale contesto, in considerazione degli impatti che il nuovo quadro regolamentare può produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali, è essenziale che gli operatori – qualora non l'abbiano già fatto – si adoperino prontamente per assicurare la piena consapevolezza dei clienti sull'entrata in vigore delle nuove norme e sulle conseguenze che le stesse possono produrre; a tal fine, andranno assicurati alla clientela adeguati canali di informativa ed assistenza. Particolare attenzione va posta alla sensibilizzazione dei soggetti che, in base al complesso delle informazioni disponibili, potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione a deteriorato in seguito all'entrata in vigore della nuova definizione. In questi casi, si raccomanda agli intermediari di prendere contatto con la clientela per valutare le soluzioni più opportune per prevenire la riclassificazione delle esposizioni.

Si prega di trasmettere la comunicazione allegata alle banche, incluse le succursali di banche comunitarie, e alle capogruppo di gruppi bancari sulla base dei criteri di seguito indicati:

- nel caso di intermediari decentrati, la comunicazione sarà effettuata dalla Filiale competente per le funzioni di vigilanza;



- nel caso di intermediari accentrati, la comunicazione sarà effettuata dalla Filiale nelle cui province di competenza è insediato l'intermediario.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

firma 1

firma 2



**Applicazione della definizione di *default*
ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013**

Indicazioni in tema di rapporti con la clientela

La disciplina prudenziale applicabile alle banche – contenuta nell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) – prevede che ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori i debitori siano classificati in *Default* al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un'*obbligazione rilevante*;
- b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (*unlikelihood to pay*).

Le banche applicano la disciplina sul *Default* avendo presente l'insieme delle esposizioni di un debitore (c.d. approccio per debitore); limitatamente alle esposizioni al dettaglio, possono considerare la singola transazione da cui origina l'esposizione (c.d. approccio per transazione).

Tale definizione è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea: le Linee Guida EBA sull'applicazione della definizione di *Default* (EBA/GL/2016/07) e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (Regolamento delegato) ⁽¹⁾.

Queste regole, a cui le banche dovranno conformarsi entro il 1° gennaio 2021, introducono criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto alla vigente normativa nazionale.

Alcune informazioni disponibili su internet o riportate da organi di stampa configurano un quadro poco chiaro sulla portata delle modifiche alla definizione di *Default* dal punto di vista della clientela. Si forniscono pertanto alcuni chiarimenti.

Il Regolamento delegato – come attuato nella normativa nazionale – stabilisce che un'esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie: *i*) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta); *ii*) l'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa) ⁽²⁾. Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di *Default*. Il Regolamento stabilisce, inoltre, i criteri in base ai quali effettuare questi calcoli; tra questi, è previsto che non è più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili).

Le Linee Guida EBA specificano, tra l'altro, i criteri di calcolo dei giorni di scaduto delle esposizioni creditizie, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell'identificazione del probabile inadempimento, le regole di applicazione della definizione di *Default* alle esposizioni creditizie *retail*, i criteri di uscita dallo stato di *Default*.

L'entrata in vigore del nuovo *framework* in materia di classificazione in *Default* delle esposizioni creditizie rileva anche per i riflessi che può avere sulle relazioni contrattuali con la clientela.

In tale contesto, è essenziale che gli operatori si adoperino per assicurare la piena consapevolezza dei clienti sull'entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che le stesse

⁽¹⁾ Con la modifica della Circolare 285 pubblicata il 26 giugno 2019, la Banca d'Italia ha recepito le Linee Guida dell'EBA sull'applicazione della definizione di *non performing* ai sensi dell'art. 178 del CRR e attuato il RD relativo alla soglia di rilevanza delle esposizioni creditizie in arretrato. Di recente la Banca d'Italia ha pubblicato orientamenti sull'applicazione del RD ed ha fornito chiarimenti sulle disposizioni attuative delle Linee Guida dell'EBA validi per le banche.

⁽²⁾ Le banche che ai fini della definizione di *non performing* per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie assoluta e relativa a livello di singola transazione.



possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali; attraverso una rappresentazione chiara e completa alla clientela degli effetti di tali norme si favorisce il mantenimento di relazioni trasparenti e corrette e si preserva la fiducia del pubblico verso il sistema finanziario.

A tale fine, le banche devono rafforzare i canali di informativa e di assistenza ai clienti, con l'obiettivo di sensibilizzare questi ultimi sulle implicazioni della nuova disciplina, di aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e di adottare comportamenti in linea con il citato quadro normativo.

Inoltre, le banche avranno cura, ove necessario, di adattare alla nuova disciplina i presidi organizzativi e di controllo, per assicurare che i clienti abbiano prodotti pienamente adeguati alla loro effettiva situazione economica e finanziaria e alle loro concrete esigenze.

Le banche sono infine invitate a potenziare, se non già fatto e specie in fase di avvio del nuovo *framework*, i contatti su base individuale con la clientela, con l'obiettivo di prevenire possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori. Particolare attenzione va posta alla sensibilizzazione dei soggetti che potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione in *Default* in seguito all'entrata in vigore della nuova definizione. In questi casi, si raccomanda agli intermediari di prendere contatto con la clientela per valutare le soluzioni più opportune per prevenire la riclassificazione delle esposizioni.